

**ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE SENEGALESE
SUNU-GAAL. "ASSCS SUNU-GAAL"**

Via Lenin n. 62 – 41012 Carpi (MO) C.F. 90017560369



Verbale di assemblea straordinaria

Oggi Sabato 22/04/23 alle ore 18.00 presso il centro polisportivo di San Marino Carpi si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE SENEGALESE SUNU-GAAL. "ASSCS SUNU-GAAL" per provvedere alle modifiche statutarie per poter iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Sig. Modou Seck che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, illustra le modifiche allo statuto necessarie per poter procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 19.00.

Il presidente

Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 12 GIUGNO 2023

N° 661 / Atti Privati Serie 3

C. 8- Atto Esente

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Dott.ssa Paola BOLLINI
Funzionario Tributario

QUEY E
DIAGNE

NDAGOU
FALOU

~~M~~
Duf

Bdoulaye

NIASS

DIODI

MIRAYE

DIAGNE
ECK

FALL

BOYE

MIDIANE

NDIANE

NDIOGOU

MAWA

SALOU

IBRAHIM

FALL

BALD

NDURE

KEITA

LY

ASSANE

MODOU

ASSANE

MODOU

FATOU KIME

KHADIDIA TOU

MAJIGUENG

CHEIKH TIDIANE

FATOU

DIEYHABO

KAYA MAMABOU

~~ADOU~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

KEITA

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

Cherif Tidiane

~~DI~~

~~DI~~

~~DI~~

Bu Mama dou
FALL NAME
ASTOU DION M
AKINATA Niang

Aliou ~~Aliou~~
COR
aminataniang



ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE SENEGALESE SUNU-GAAL.

"ASSCS SUNU-GAAL" APS

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.1

E' costituito ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE SENEGALESE SUNU-GAAL - APS" abbreviabile in "ASSCS SUNU-GAAL- APS", per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con sede nel Comune di Carpi, provincia di Modena.

Art.2

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero. Il trasferimento della sede nell'ambito dell'attuale comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'Assemblea.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea potranno riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione è costituito nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, del Codice del Terzo Settore e della legislazione vigente.

Art.3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Art.4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, e realizzazioni di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, culturali e sportive.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno

rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

di dare sostegno finanziario di soci bisognosi

aiutare le famiglie della comunità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti ed istituzioni pubbliche e/o private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad

altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o raccolta fondi e potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa nonché compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi del presente statuto.

SOCI

Art.5

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti i soggetti che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia enti del terzo settore o altri enti privati senza scopo di lucro mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, chiedendo che sullo stesso si pronunci l'assemblea, alla prima riunione successiva.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'ente.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

Soci Fondatori:

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci Operativi:

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono l'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota stabilita dal Consiglio stesso.

Soci Onorari:

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.

Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art.6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art.7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

Esclusione nei seguenti casi:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

b) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito di delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Doveri e diritti degli associati

Art.8

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che deve riscontrare il richiedente entro 30 giorni

dalla richiesta. L'accesso è esercitato presso la sede sociale alla presenza di una persona del consiglio direttivo o mediante invio telematico delle copie richieste.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

RISORSE ECONOMICHE

Art.9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea dei soci,

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Vice-Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'Universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- 
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.
 - l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

Art.12

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art.13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.14

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, messa in liquidazione, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice- presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente o dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. I consiglieri sono scelti tra i soci medesimi o tra le persone indicate tra gli enti associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, ed in particolare in Consiglio Direttivo delibera su:

le proposte di modifica dello statuto;

i programmi delle attività;

l'ammissione di nuovi soci;

l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione

i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

la misura della quota associativa e le modalità di versamento della

tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art.16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere, il vice tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art.17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.19

Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o i casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.20

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art.21

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì

eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art 22

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23



In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Art. 24

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

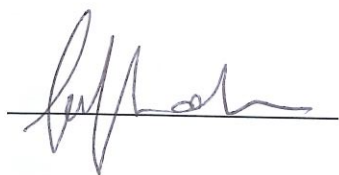
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

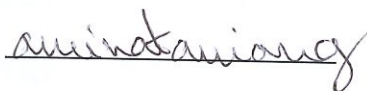
Data e luogo Carpi 22/04/2023

Il Presidente



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. P. P.', written over a horizontal line.

Il Segretario



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. M. M.', written over a horizontal line.